



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0243155-2014

I-GDAP-1e00-18/07/2014-0243155-2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

e p.c. All'Ufficio dell'Organizzazione
e delle Relazioni del C.D. - S E D E

OGGETTO: Decreto del 27 giugno 2014 relativo alla modifica del P.C.D. del 4 settembre 2008 "Istituzione della patente di servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria".

Si trasmette per opportuna notizia il decreto del 27 giugno 2014 trasmesso con atto n. GDAP-0233787-2014 del 1.7.2014 dell'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni del Capo Dipartimento.

IL VICE CAPO VICARIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP - 0233787 - 2014

PU-GDAP-1000-01/07/2014-0233787-2014

Roma,

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'I.S.S.Pe.

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili delle articolazioni
dell'Ufficio dell'Organizzazione e
delle Relazioni dell'Ufficio del Capo
Dipartimento

Alle Segreterie particolari dei
Vice Capi del Dipartimento

S E D E

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del 27 giugno 2014 relativo alla modifica del P.C.D. del 4 settembre 2008 "Istituzione della patente di servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria".

Per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, si trasmette copia del Decreto del 27 giugno 2014, relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA** la legge del 15 dicembre 1990, n. 395, che disciplina i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- VISTO** l'art. 73 del d.P.R. del 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno dell'11 agosto 2004, n. 246, concernente il "Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
- VISTO** il decreto interministeriale del 24 ottobre 1980, istitutivo del Servizio Automobilistico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio 1981;
- RITENUTA** la necessità di istituire la patente di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e di disciplinare le modalità di conseguimento e rilascio

DECRETA

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
- a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
 - b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
 - c) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Art. 2 *(Istituzione della patente di servizio)*

1. E' istituita la patente di servizio per la conduzione dei mezzi dell'Amministrazione.
2. La direzione generale del personale e della formazione cura l'attività istruttoria per il rilascio dell'abilitazione, nonché l'attività di verifica dei requisiti di idoneità.
3. Il certificato di abilitazione alla guida, conforme all'allegato "A" al presente decreto, ora patente di servizio, viene rilasciato, sulla base dell'attività di cui al comma 2, dal direttore



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

generale della direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi o da un suo delegato.

4. Il certificato di abilitazione viene rilasciato per le categorie di seguito indicate e con a fianco riportato la tipologia dei mezzi di cui è autorizzata la conduzione:
- a) "A" - Motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t.;
 - b) "B" - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.;
 - c) "C" - Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
 - d) "D" - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
 - e) "E" - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C, e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
5. Per i rimorchi leggeri si intendono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

Art. 3

(Conferimento della patente di servizio)

1. La patente di servizio è conferita previo superamento di apposito corso teorico-pratico di abilitazione.
2. Il corso di cui al comma 1 è differenziato a seconda del possesso di patente di guida da parte del personale.
3. La Commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'articolo 6 del presente provvedimento.

Art. 4

(Conferimento della patente di servizio per il personale già in possesso di patente civile)

1. Il personale già in possesso di patente di guida conseguita ai sensi dell'articolo 116 del Codice della strada, dovrà superare un corso teorico pratico della durata di una settimana organizzato presso le strutture dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni dello Stato. Il corso potrà aver luogo nell'ambito delle attività formative per l'immissione in ruolo.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

2. Il programma formativo è stabilito in coerenza a quanto previsto all'articolo 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 agosto 2004, n. 246,
3. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Il personale in possesso della patente di servizio è obbligato a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del predetto decreto legislativo entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.
5. Al percorso formativo viene gradualmente avviato anche il personale di cui all'articolo 8.

Art. 5

(Conferimento della patente di servizio per il personale non in possesso patente civile)

1. Il personale non in possesso di patente di guida verrà avviato alla frequenza di un corso teorico pratico organizzato dall'Amministrazione o presso strutture delle Forze Armate o di Polizia oppure presso altri Enti esterni, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6

(Sospensione e revoca della patente di servizio)

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è sospesa o revocata dal direttore generale della direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi o da un suo delegato.
2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, quando il titolare, nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'amministrazione penitenziaria o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.
3. La patente di servizio è inoltre ritirata, sospesa o revocata, in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi, i predetti provvedimenti, non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 7 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione d'esame di cui all'articolo 73 comma 3 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, è composta da:
 - a) un dirigente dell'Amministrazione, in qualità di Presidente;
 - b) un funzionario del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Componente;
 - c) un appartenente al Corpo, munito della qualifica di Istruttore di Guida;
 - d) un appartenente al ruolo Commissari o Ispettori del Corpo, in qualità di Segretario.
2. I componenti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del direttore generale della direzione generale del personale e della formazione.
3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

Art. 8 (Norme transitorie)

1. Il certificato di abilitazione alla guida degli automezzi di servizio, rilasciato dall'Amministrazione prima del 15 ottobre 2004, viene sostituito dalla patente di servizio di categoria corrispondente, senza necessità per il possessore di frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 3.
2. Analogamente, al personale abilitato alla guida dei mezzi dell'Amministrazione successivamente al 15 ottobre 2004, per effetto delle autorizzazioni provvisorie cui ha provveduto la direzione generale beni e servizi, viene rilasciata la patente di servizio pur in assenza del percorso formativo.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia fino all'avvio dei percorsi formativi di cui all'articolo 3.
4. Il presente provvedimento abroga il PCD del 4 settembre 2008.

Roue, 27.06.2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO VICARIO
Dott. Luigi Pagano

FRONTE



RETRO

1. COGNOME	10.	11.	12.	13.
2. NOME	A			
3. DATA DI NASCITA	B			
4. LUOGO DI NASCITA	C			
5. QUALIFICA	D			
6. MATRICOLA	CE			
7. N° PROGRESSIVO	DE			
8. GRUPPO SANGUIGNO				
9. FIRMA				
10. CATEGORIA				
11. DATA DI RILASCIO				
12. DATA DI SCADENZA				
13. RESTRIZIONI				

Il presente permesso abilita alla conduzione di veicoli dell'Amministrazione ai sensi del P.C.D. del 04 settembre 2008
(Gazzetta Ufficiale s.g. N°235 del 07 settembre 2008)